

Roma, 14 Marzo 2017**CIR17067****SM**

Oggetto: riattivazione della CQC, revocata a seguito della conversione della patente di guida italiana in patente di uno Stato extra U.E.

Con circolare prot. 5818/8.3 del 9 Marzo scorso, la Divisione 5 della D.G. Motorizzazione del Ministero dei Trasporti si è occupata delle richieste di "riattivazione" della qualificazione CQC da parte di quei conducenti ai quali detto titolo era stato precedentemente revocato insieme alla patente di guida italiana, a seguito della conversione in patente extracomunitaria.

In particolare, la problematica interessa quei conducenti che, avendo deciso di tornare in Italia al termine dell'esperienza lavorativa all'estero, dopo aver ristabilito la residenza nel nostro Paese chiedano la conversione della patente extracomunitaria ottenuta come sopra.

In questi casi, il MIT ritiene che l'autista possa chiedere la riattivazione della qualificazione CQC già posseduta, a condizione che non sia scaduta. Diversamente, occorre applicare i criteri previsti dall'art. 13, comma 11, lett.b) e c) del d.m del 20.9.2013, per cui l'interessato:

- se la carta è scaduta da meno di due anni, dovrà frequentare il corso di formazione periodica;
- se la carta è scaduta da più di due anni, dovrà superare l'esame previsto per l'ottenimento.

In ultimo, il MIT ha precisato che queste conclusioni si applicano anche alle richieste di conversione di patenti extracomunitarie (rilasciate a seguito di conversione di patenti italiane), emesse da Stati con cui l'Italia non ha definito specifiche intese bilaterali in materia.

Il testo della nota del MIT è disponibile al link sottoindicato.

